

## NEWS LUGLIO 2018

### SICUREZZA SUL LAVORO: DAL 1° LUGLIO RINCARO DELLE SANZIONI

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2018 n. 140, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso nota la pubblicazione sul proprio sito web del decreto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, 6 Giugno 2018 con il quale è stata fissata la rivalutazione delle sanzioni a decorrere dal 1° Luglio 2018, nella misura dell'1,9%.

Ulteriori approfondimenti seguiranno nella prossime newsletter.

### GDPR E D.LGS. 81/08: I PUNTI DI CONTATTO TRA LE DUE DISCIPLINE

I datori di lavoro al fine di fronteggiare agli adempimenti previsti dalla normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono/possono rivolgersi a consulenti esterni che si occupano per loro di (a titolo esemplificativo):

- Gestire il servizio di prevenzione e protezione aziendale come previsto dal D.Lgs. 81/08.
- Gestire la sicurezza dei lavoratori.
- Gestire e pianificare le visite mediche (effettuate dal medico competente).
- Gestire procedure e pratiche a seguito di eventuali infortuni o malattie professionali.
- Gestire procedure per differenze di genere e di religione.
- Gestire particolari stati di riduzione della capacità lavorativa a seguito di disabilità temporanee o permanenti o di particolare stati (es. gravidanza, allattamento...).
- Gestire la formazione obbligatoria secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
- Gestire la diffusione di informazione ai lavoratori.

Si effettua quindi un trasferimento dei dati personali che i dipendenti (interessati) hanno comunicato al datore di lavoro, al consulente di cui si servirà quest'ultimo. Tali dati possono essere il nome, cognome, luogo e data di nascita, gli aspetti legati alla religione e alle differenze di genere, infortuni sul lavoro, dati di riconoscimento biometrico.

Il regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR) entrato in vigore lo scorso 25 Maggio enuncia, amplificandolo rispetto al passato, il concetto secondo il quale i dati personali sono la persona e come tali vanno tutelati. Il titolare del trattamento (nel nostro caso il datore di lavoro) deve garantire i seguenti principi:

- di liceità correttezza ed esattezza del trattamento,
- di finalità determinate, esplicite e legittime,
- di adeguatezza, pertinenza e limitati a quanto serve per le finalità esplicitate,
- di esattezza e aggiornamento,
- di corretta conservazione,
- di protezione con adeguate misure di sicurezza.



Nel caso in cui intenda servirsi di consulenti esterni il datore di lavoro affiderà loro i dati degli interessati tra cui, in alcuni casi anche i cosiddetti dati particolari (ex dati sensibili) e delegherà loro le responsabilità della tutela. Ciò dovrà avvenire mediante specifica nominascritta di Responsabile esterno del trattamento che dovrà rispondere ai criteri previsti dall'Art. 28 del GDPR 2016/679.

## RIFIUTI: DAL 05 LUGLIO NUOVI CRITERI PER CLASSE DI PERICOLO HP14

### LA NORMATIVA VIGENTE

La disciplina in tema di classificazione dei rifiuti nel corso degli anni ha subito numerose evoluzioni, la principale è avvenuta con l'adozione del regolamento UE n. 1357/2014 e la decisione UE n. 955/2014 che, a partire dal 01 Giugno 2015, hanno rivisto, rispettivamente, la definizione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e i relativi codici identificativi (CER).

Il regolamento n. 1357/2014 ha fornito specifiche indicazioni in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP1 ad HP13 ed HP15, per le quali, oggi, costituisce il riferimento normativo a livello europeo. Lo stesso regolamento però ha dato atto della necessità di compiere, a livello europeo, ulteriori approfondimenti tecnici per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14-ecotossico. Malgrado l'adozione in Italia della legge 125/2015 e dell'orientamento ministeriale volto a confermare l'applicabilità delle disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la definizione dell'ecotossicità nel territorio nazionale, si è vissuto un periodo lungo circa due anni di incertezza, per quanto riguarda la valutazione dell'ecotossicità dei rifiuti. Ciò ha determinato soluzioni operative diversificate sul territorio europeo e nazionale.

L'8 Giugno 2017 però il panorama normativo è ulteriormente cambiato. È stato infatti adottato il regolamento UE n. 2017/997 che ha modificato l'allegato III alla direttiva 2008/98/CE proprio con riferimento alla caratteristica di pericolo HP14 – ecotossico. Il regolamento si applica a partire dal 05 Luglio 2018, ciò per consentire a tutti gli Stati membri un progressivo “avvicinamento” alle nuove disposizioni.

### PRINCIPI CARDINE DEL REGOLAMENTO N. 997/2017

- Il regolamento n. 997/2017 si inserisce nell'ottica di ravvicinamento delle disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti e delle sostanze chimiche e prevede specifici valori di concentrazione soglia.
- Il regolamento segna un mutamento rilevante delle modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 – ecotossico e anche nei criteri di calcolo come stabiliti nel regolamento CE 1272/2008, dal momento che non vengono previsti fattori moltiplicativi (M).
- La nuova normativa ribadisce anche, ove divergenti, la prevalenza dei risultati di eventuali prove o test di laboratorio rispetto a risultati ottenuti con l'applicazione del metodo di calcolo.

### NUOVA DEFINIZIONE DI HP14 – ECOTOSSICO

HP 14 – ecotossico: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

- I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1%.
- I rifiuti che contengono una o più sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento CE n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. A tali sostanze si applica un valore soglia di 0,1%.

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento CE n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicate per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicate per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione e del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica il valore soglia dello 0,1% mentre alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1%.



- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico, 1, 2, 3, o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento CE n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica il valore soglia dello 0,1% mentre alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1%.

## CONSEGUENZE DEL REGOLAMENTO N. 997/2017

Entro il 05 Luglio gli operatori saranno chiamati ad aggiornare la classificazione dei rifiuti alle nuove disposizione europee. Bisognerà quindi disporre di elementi (formalizzati in documenti tecnici specifici) a supporto della valutazione circa l'ecotossicità operata ai sensi del regolamento n. 997/2017. Di ciò dovranno tener conto tutti i soggetti coinvolti nella filiera di gestione dei rifiuti, dal produttore al destinatario finale. La documentazione interna aziendale connessa alla tematica dovrà pertanto essere adeguata e aggiornata in tal senso.

Il laboratorio Ambienta è a disposizione delle aziende per aiutarle in tal senso.

## Contattaci

Ambienta Srl

Via G. Leopardi 31/E

52025 Monteverchi (AR)

055.9102708

[info@ambienta.biz](mailto:info@ambienta.biz),

[formazione@ambienta.biz](mailto:formazione@ambienta.biz)

[www.ambienta.biz](http://www.ambienta.biz)

## I CORSI IN PROGRAMMA DA LUGLIO:

- **Lunedì 09 Luglio** orario 09.00-13.00 14.00 -18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)**.
- **Giovedì 19 Luglio** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori (rischio basso)**.
- **Giovedì 19 e 26 Luglio** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori (rischio alto)**.

( I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)